



REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE PER LA DISABILITÀ



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 23.11.2017

Articolo 1 Istituzione e sede

Nel rispetto dell'art.8 della legge 18 agosto 2000, n. 267, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'art. 24, comma 2, lettera a) dello Statuto Comunale, è istituita la Consulta comunale per la disabilità presso la sede del Comune di Grottammare, in via Marconi 50, per favorire il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza delle persone disabili, con competenze in materia socio-assistenziale relative ai portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali. Le riunioni della Consulta hanno luogo nei locali messi a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione comunale, previo accordo con gli uffici preposti.

Articolo 2 Compiti e finalità

Le funzioni della Consulta sono:

- promuovere la più ampia partecipazione possibile alla vita pubblica delle persone disabili favorendo l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione, all'inserimento lavorativo, all'assistenza e all'inclusione sociale;
- promuovere la diffusione di una cultura attiva dell'inclusione e del superamento della

- disabilità nel mondo del lavoro, nella scuola e nella società in generale;
- diffondere in tutti i settori del mondo del lavoro la conoscenza delle norme, delle agevolazioni e delle tecnologie atte a favorire le persone con disabilità nell'inserimento lavorativo, al fine di perseguire la piena accessibilità e fruibilità per tutti i cittadini;
 - attivare la conoscenza reciproca della specificità delle associazioni e degli enti che ne fanno parte, al fine di favorire la collaborazione per la risoluzione dei problemi legati alla disabilità;
 - svolgere un ruolo consultivo e propositivo riguardo i piani, i progetti e i servizi dell'Amministrazione comunale nel settore della disabilità;
 - promuovere la realizzazione di progetti finalizzati all'eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche e percettive;
 - vigilare nel campo dei trasporti, delle opere di urbanizzazione e dell'edilizia pubblica e privata perché si provveda a individuare iniziative per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche e percettive;
 - individuare, raccogliere e analizzare le istanze delle persone disabili al fine di favorire e facilitare la partecipazione alla vita sociale;
 - comprendere i bisogni e le necessità che la categoria dei disabili esprimerà facendosi portavoce nei confronti dell'Amministrazione in merito alle azioni propositive da realizzare sul territorio comunale;
 - reperire le informazioni e acquisire tutti gli elementi di conoscenza inerenti alle iniziative e alle esperienze realizzate nel settore della disabilità a livello locale, nazionale e internazionale;
 - promuovere la realizzazione di studi, ricerche e indagini nel campo della disabilità;
 - assicurare la più ampia conoscenza delle leggi, in particolare quelle in materia, ai fini di un'omogenea interpretazione e applicazione delle stesse;
 - promuovere la realizzazione di ogni altra azione o attività utile al miglioramento della qualità della vita delle persone disabili e delle loro famiglie.

È fatta salva la piena autonomia d'iniziativa delle associazioni che aderiscono alla Consulta, nei confronti dell'Amministrazione Comunale e degli Enti Locali in generale, in merito a materie specifiche che investono ciascuna categoria.

Articolo 3 **Composizione**

La Consulta Comunale per la disabilità è composta da:

- a) il Sindaco o suo delegato;
- b) l'Assessore alle Politiche Sociali o suo delegato;
- c) un Consigliere comunale espressione della maggioranza;
- d) un Consigliere comunale espressione della minoranza;
- e) un rappresentante di ogni associazione legalmente riconosciuta che operi nel territorio comunale nel settore della disabilità e che chieda di partecipare;
- f) un rappresentante di ogni organizzazione sindacale che operi nel territorio comunale e che chieda di partecipare;
- g) un rappresentante di ogni organizzazione professionale e/o imprenditoriale che operi nel territorio comunale e che chieda di partecipare;
- h) ogni privato cittadino sensibile ai problemi della disabilità che chieda di dare il



proprio contributo alla Consulta.

L'adesione, a domanda dell'interessato/a, viene formalizzata dal Presidente, previo parere del Comitato di Coordinamento.

L'adesione alla Consulta è gratuita. Non sono previsti gettoni, indennità, rimborsi spese

Possono essere invitate a partecipare agli incontri, previa valutazione della Consulta, anche singole persone – senza diritto di voto - che s'interessano alle questioni e alle possibili soluzioni nel settore della disabilità, nonché persone che per esperienza e competenza professionale possono apportare un fattivo contributo alla soluzione dei problemi in esame.

L'ufficio Servizi Sociali fornisce supporto alle attività della Consulta.

Il Responsabile dell'Area 1^a Servizi Sociali e Affari Generali o un suo delegato possono partecipare alle sedute della consulta.

Articolo 4

Organi della Consulta comunale per la disabilità

Sono organi della Consulta Comunale per la Disabilità:

- l'Assemblea;
- il Comitato di Coordinamento;
- il Presidente.

Articolo 5

L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Consulta.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina il Presidente e il vice Presidente;
- nomina i membri elettivi del Comitato di Coordinamento tenendo presente che, qualora abbiano aderito alla Consulta, vanno compresi almeno un rappresentante per le associazioni operanti in ognuno dei seguenti settori: disabilità fisiche, disabilità intellettive, disabilità sensoriali uditive e disabilità sensoriali visive. È possibile nominare il rappresentante di un'associazione impegnata in più di un settore, purché ogni settore sia rappresentato in seno al Comitato di Coordinamento;
- revoca i membri eletti dall'Assemblea nel Comitato di Coordinamento con voto formale espresso dalla metà più uno dei componenti dell'Assemblea;
- su proposta del Comitato di Coordinamento e del Presidente, discute e approva gli indirizzi ai quali deve uniformarsi il Comitato stesso per l'attuazione delle finalità indicate nell'articolo 2 del presente regolamento;

La prima seduta dell'Assemblea successiva alle elezioni amministrative comunali è convocata dal Sindaco. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una settimana prima dell'incontro e può altresì essere convocata su richiesta del dieci per cento degli aderenti.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare sul programma delle attività



annuali e sulla successiva rendicontazione. Sia il documento di programmazione, sia quello di rendicontazione devono essere trasmessi ai Servizi Sociali del Comune.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.

All'inizio di ogni riunione l'Assemblea individua all'interno dei propri componenti un componente avente le funzioni di Segretario verbalizzante. Il Segretario redige un verbale di ogni riunione che viene trasmesso entro tre giorni dalla seduta ai Servizi Sociali debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 6

Il Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento è composto da nove componenti:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- tre eletti dal Consiglio Comunale;
- quattro eletti dall'Assemblea;

Il Comitato di Coordinamento ha i seguenti compiti:

- coadiuvare il Presidente e promuovere le azioni necessarie nel conseguimento delle finalità previste dall'articolo 2, per il raggiungimento dei fini istituzionali della Consulta;
- formulare gli indirizzi di azione da proporre all'Assemblea;
- attuare le deliberazioni dell'Assemblea.

Il Comitato di Coordinamento dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di revoca si procede alla surroga da parte dell'organismo che li ha inizialmente nominati (Consiglio o Assemblea).

La carica di consigliere comunale non è compatibile con quella di membro del comitato di coordinamento.

Articolo 7

Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea all'interno delle sue componenti. I compiti del Presidente sono:

- convocare e presiedere l'Assemblea e il Comitato di Coordinamento;
- rappresentare la Consulta e curare, insieme al Comitato di Coordinamento, l'attuazione dei programmi;

L'Assemblea elegge anche un vice Presidente all'interno delle sue componenti che sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza di questi e in caso di dimissioni o revoca, fino al termine del mandato amministrativo.



Il Presidente e il vice Presidente durano in carica tre anni.

Articolo 8

Convocazione delle riunioni

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea della Consulta:

- almeno due volte l'anno;
- su richiesta scritta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti (in tal caso la seduta dovrà tenersi entro 30 giorni dalla data della richiesta);
- su richiesta scritta di almeno 4 componenti del Comitato di Coordinamento.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti assegnati, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

Il Presidente convoca e presiede il Comitato di Coordinamento:

- su richiesta da almeno 3 dei suoi componenti (in tal caso la seduta dovrà tenersi entro 30 giorni dalla data della richiesta);
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Le riunioni del Comitato di Coordinamento sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 9

Disposizioni transitorie

A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, su apposito invito reso pubblico, tutti gli interessati inclusi nelle categorie previste all'articolo 3 del presente regolamento, possono presentare al protocollo del Comune di Grottammare la richiesta di adesione alla Consulta.

Entro tre mesi dall'approvazione del regolamento è convocata, su iniziativa del Sindaco, la prima Assemblea al fine di procedere alla nomina del Comitato di Coordinamento.

